II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

per stabilire misure transitorie in relazione agli scambi commerciali tra Austria, Finlandia e Svezia da un lato e i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dall'altro di prodotti che rientrano nell'ambito del trattato CECA

(94/903/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che, a norma degli articoli 76 paragrafo 2, 102 paragrafo 2 e 128 paragrafo 2 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità e gli Stati ACP hanno avviato negoziati per la conclusione di un protocollo inteso ad adattare la quarta convenzione ACP-CEE per tener conto dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ;

considerando che gli articoli 76 paragrafo 3, 102 paragrafo 3, 128 paragrafo 3 dell'atto di adesione prevedono che, se il suddetto protocollo non è concluso entro il 1° gennaio 1995, la Comunità deve prendere le misure necessarie per risolvere il problema al momento dell'adesione ;

considerando che il protocollo non sarà probabilmente concluso entro la data indicata e che, in tal caso, si dovranno prendere misure transitorie autonome per far sì che i nuovi Stati membri applichino le disposizioni commerciali della quarta convenzione ACP-CEE a decorrere dal 1° gennaio 1995 ;

d'accordo con la Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994 oppure fino al 31 dicembre 1995, adottando tra queste due scadenze quella più ravvicinata, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia applicano alle importazioni originarie degli Stati ACP di prodotti che rientrano nell'ambito del trattato CECA lo stesso regime applicato dagli altri Stati membri della Comunità.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attuare la presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione prende effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Il Presidente

H. SEEHOFER